

Relaziona il Sindaco dando atto che sono confermate le aliquote già in vigore negli ultimi anni. Il Sindaco dà lettura delle aliquote previste.

Chiede di intervenire il Consigliere Buono che anticipa di avere predisposto sul punto, su quello relativo all'irpef e su quello relativo al bilancio un intervento di cui dà lettura e che al termine viene consegnato al Segretario Comunale perché venga allegato alla delibera. (Allegato Intervento Consigliere Buono). Anticipa il voto contrario del gruppo che si riserva di presentare una apposita mozione sul tema chiedendo confronto costruttivo nell'interesse di tutti i cittadini.

(Si dà atto che alle ore 18.34 il Consigliere Scavone esce dall'aula e vi rientra alle ore 18.41).

Chiede di intervenire la Consigliera Sabia che evidenzia come la pressione fiscale pro capite a Tito sia di 513,91 euro, a fronte di importi più bassi rilevati nei comuni limitrofi (Picerno 201,44, Pignola 277,00, Avigliano 298,00, Potenza 340,00, Savoia 238,00, Brienza 225,00, Vietri di Potenza 211,00, Sant'Angelo le Fratte 185,00, Sasso di Castalda 252,00). La Consigliera Sabia ritiene le domande poste dal gruppo legittime e lecite ritenendo che ci siano le soluzioni che possono essere adottate anche in virtù del bilancio che il Consiglio si accinge ad approvare.

Chiede la parola il Responsabile dell'Area finanziaria per chiarire le ragioni della pressione fiscale. La consigliera Sabia interviene per interrompere ritenendo che si tratti di una questione politica.

Chiede di intervenire il Consigliere Laurenzana ritenendo l'accostamento di Tito ad alcuni dei comuni citati dalla consigliera Sabia un po' azzardato. Ricorda che il gruppo non aveva promesso di abbassare le tasse e che quando ci saranno le condizioni verrà fatto. Segue dibattito Laurenzana Sabia.

Interviene il Consigliere Buono per un chiarimento in merito ad un punto della nota integrativa al bilancio relativamente all'Imu e all'importo previsto sull'indennità del Sindaco.

Chiede di intervenire l'assessore Carlucci per sottolineare il diritto di ogni consigliere di esprimere il proprio punto di vista e che non sia corretto sindacare sulla competenza dell'intervento. Segue dibattito Carlucci Sabia.

Il presidente richiama all'ordine.

Chiede di intervenire l'assessore Bruno per evidenziare che come amministratore avrebbe voluto ridurre le tasse ma ciò, in base a quanto emerso dall'attività degli uffici comunali, non è stato possibile.

Prende la parola la consigliera Sabia che, nello scusarsi con il Consigliere Laurenzana per essere stata aggressiva, sottolinea che la risposta dell'assessore Bruno era quella che si aspettavano in quanto risposta politica.

Interviene il Consigliere Buono il quale condivide in parte l'intervento dell'assessore Bruno in quanto ritiene che la questione attiene a quello che si programma sulla spesa e non quello che dicono gli uffici. Ci sono entrate e devono essere gestite con scelte politiche e se si riesce a gestirle si potranno abbassare le tasse. Si chiede come facciano gli altri comuni con meno entrate ad amministrare. Auspica che ci sia attenzione alle spese per il bene dei cittadini titesi.

Replica in chiusura il Sindaco per rispondere ad alcune sollecitazioni e, riprendendo l'intervento dell'assessore Bruno, sottolinea che si raccolgono le esigenze degli uffici che attengono ad una gestione di carattere amministrativo. Politicamente minori introiti significa anche minori spese e servizi per la comunità a meno che non si rinvercano altre entrate. Si parte dalla volontà politica di non ridurre la qualità dei servizi e dalla volontà di portare avanti alcune progettualità che fanno parte delle linee programmatiche. Sarà verificata trimestralmente la riscossione per vedere se si libereranno risorse. Ribadisce, come sottolineato dal Consigliere Laurenzana, che la campagna elettorale non è stata incentrata sulla riduzione delle tasse. Il Sindaco tiene a precisare che ad oggi è al massimo l'aliquota IMU per le categorie catastali D: si tratta di una categoria di attività produttive con una rendita catastale che rappresentano opportunità per coloro che le detengono.

Lì dove ci saranno i presupposti, se ci saranno le condizioni, senza intaccare il livello dei servizi, saranno fatte delle riduzioni. Va bene il paragone con gli altri paesi: ma ovviamente Tito ha le sue caratteristiche che non si riducono solamente alla traslazione dei servizi dei comuni vicini che non sono gli stessi che eroga il Comune. Un esempio su tutti è anche quello dei contenziosi e delle

casistiche che invece si registrano a Tito. Se guardiamo ad aliquote di Comuni simili per dimensioni e caratteristiche a Tito le aliquote sono le stesse.

Il Sindaco continua sottolineando che se si vuole fare un paragone con gli anni passati (alle ore 19:06 esce dall'aula Oliveto che rientra in aula alle ore 19.09) senza fare la cronistoria, non c'era quella lotta all'evasione che oggi è in campo. L'aliquota sulla categoria D è stata aumentata nel 2020 per fare fronte al disavanzo da riaccertamento che ha richiesto di intervenire in tal senso.

Va bene anche il tavolo tecnico ma ricorda che rientra nelle prerogative dei Consiglieri presentare degli emendamenti, previsti anche dal regolamento di contabilità, che sarebbero stati oggetto di verifica.

Il Sindaco ribadisce che si vuole continuare ad erogare servizi.

Nel corso dell'anno si vedrà se sarà possibile effettuare delle riduzioni sulle aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

748. *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”*

749. *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”*

750. *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”*

751. *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”*

752. *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*

753. *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*

754. *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*

755. *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 04.05.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11.06.2020;

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 21.12.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

DATO ATTO CHE:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, **che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;**
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

RILEVATO CHE:

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RITENUTO CHE, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Tito”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 21.03.2022;

RICHIAMATO il DM 25 luglio 2023 e la modifica al principio contabile applicato alla programmazione finanziaria degli enti locali, che ha introdotto novità nel processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti con nota prot. N. 3169 /2025 verbale nr 14;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 12, **Voti favorevoli** N. 8, **Voti contrari** n. 4 (**BUONO, SABIA, GIORDANO, OLIVETO**)

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2025 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riportate nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Tito”, generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025;

DI DARE ATTO che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 Gennaio 2025;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2025 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

DI DARE massima diffusione al presente atto tramite il sito del Comune di TITO;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

Presenti n. 12, Voti favorevoli N. 8, Voti contrari n. 4 (BUONO, SABIA, GIORDANO, OLIVETO)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.